

CAPO V CAVE E MINIERE

Art. 45. - Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave ed alle miniere sono di regola determinati a percentuale ovvero a quantità con le modalità indicate negli articoli seguenti; sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacanze per le prestazioni di cui all'articolo 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6.

Art. 46. - Prospezione geologica mineraria di una regione, determinazione geognostica da tracciare su topografia al 50.000 e relativa relazione da lire 459,91 a lire 919,82 per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:

Fino a 50 ettari	L.	45.991,26
Per ogni ettaro in più oltre i 50 fino a 100 ettari	"	735,86
Per ogni ettaro in più oltre i 100 ettari	"	459,91

Art. 47. - Visita a permessi minerari di prima prospezione senza lavori, determinazione geognostica del suolo, del permesso e degli affioramenti di sostanze minerarie utili, e presunzione del loro valore industriale: la stessa tariffa come all'art. 46 più un compenso fisso di lire 36.793.

Per il caso in cui la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca in base alla nuova legge mineraria, con delimitazioni segnate su topografia al 25.000 e redazione di tre piani al 10.000 la tariffa indicata al primo capoverso del presente articolo viene aumentata del 25 per cento.

Art. 48. - Visita a permessi minerari in lavorazione ed a miniere tanto in esercizio che inattive, con relazione sulla geognostica del suolo del territorio sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili: il compenso è valutato per ogni metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti, in base alla seguente tabella:

fino a 1.000 metri cubi	L.	91,982
per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000	"	36,793
per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000	"	27,594
per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000	"	18,396
per ogni metro cubo oltre i 50.000	"	9,198

Art. 49. - Progetto ed esecuzione di costruzioni ed impianti industriali annessi alle cave od alle miniere: i relativi onorari vengono determinati applicando le norme di cui al capo II della presente tariffa.

Art. 50. - Stime di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali annessi, l'onorario viene liquidato a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di lire 15.330.

Per un valore	fino a	L.	5.000.000	3,0660840	%
Sul di più	"	"	10.000.000	2,45286720	%
"	"	"	25.000.000	1,83965041	%
"	"	"	50.000.000	1,22643360	%
"	"	"	75.000.000	0,61321680	%
"	"	"	100.000.000	0,30660840	%
"	"	"	500.000.000	0,24528670	%

"	"	"	1.000.000.000	0,18396500	%
Sul di più				0,12264330	%

L'onorario viene determinato applicando le suesposte percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo molto sommario.

Quando invece per questi enti si richiede una stima meno sommaria ovvero la stima particolareggiata od analitica, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti viene liquidato a parte ed in aggiunta con le norme di cui al capo II.

Art. 51. - Divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere: per i progetti di divisione, ampliamenti e fusioni di cave e miniere con assegnazione delle quote in base a titoli di proprietà, l'onorario viene liquidato con le modalità di cui al precedente articolo con l'aumento del 10%.